



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca


**ISTITUTO COMPRESIVO "J. SANNAZARO"
OLIVETO CITRA (SA)**

Via F. Cavallotti, 15 - Tel. 0828/793037

cf. 82005110653 - C.M. SAIC81300D

e-mail: saic81300d@istruzione.it sito internet: www.olivetocitraic.gov.it

PEC: SAIC81300D@PEC.ISTRUZIONE.IT



Prot.n. 0004541-IV.1

Oliveto Citra, 30/12/2021

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO



**Essere rispettati è un diritto,
rispettare gli altri è un valore, è un dovere.**

(INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA APPROVATO DAL CDI CON DELIBERA N.13 DEL 02.03.2017)

Approvato con Delibera n.33 nella seduta del Collegio Docenti del 13.09.2021
Approvato con Delibera n. 52 nella seduta del Consiglio di Istituto del 28.12.2021

INDICE.

<i>Premessa</i>	Pag.	3
Riferimenti normativi.	Pag.	4
Art. n.1 Finalità e obiettivi	Pag.	5
Art. n.2 Definizioni e caratteristiche dei fenomeni	Pag.	5
Art. n.3 La prevenzione	Pag.	11
Art. n.4 Responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico	Pag.	13
Art. n. 5 Disciplina dell'uso del cellulare a scuola	Pag.	17
Art. n. 6 Infrazioni disciplinari	Pag.	18
Art. n.7 Riferimenti legislativi e responsabilità giuridica	Pag.	18
Art..n.8 Procedure d'intervento da parte della scuola.	Pag.	20
Art. n.9 Sanzioni disciplinari	Pag.	22
Art..n. 10 Altre informazioni	Pag.	27

Premessa.

Nel 1996, l'Assemblea Mondiale della Sanità ha adottato la risoluzione WHA 49.25, in cui si dichiara che 'la violenza è un problema di salute pubblica di fondamentale importanza e in progressiva espansione in tutto il mondo'. Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014). È una violazione dei diritti umani, come sancito dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo (1989) incluso il diritto di un bambino o di un adolescente all'educazione e a crescere in un ambiente sereno e sicuro (Greene, 2006) (Risoluzioni OMS e ONU). Il Regolamento sul Bullismo e Cyber Bullismo è parte integrante del Regolamento di Istituto.

L'I.C.J.Sannazaro nel rispetto della Legge del 29/05/2017 n.71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha per altro determinato, accanto alle modalità storiche in cui si è manifestato il bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella particolare forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

La legge 20 agosto 2019, n. 92 nelle linee guida, raggruppa i contenuti dell'educazione civica in 3 macro categorie:

- costituzione, diritto, legalità e solidarietà;
- sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza digitale, individuando in quest'ultima la capacità di un individuo di avvalersi *consapevolmente e responsabilmente* dei mezzi di comunicazione virtuali.

L'IC J. Sannazaro ha colto e messo in atto il trasferimento di importanti competenze digitali soprattutto nella circostanza pandemica ma, stante il dilagare delle nuove tipologie di devianza agite dagli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e con le altre istituzioni del territorio, con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità, il benessere collettivo e di educare, nel contempo, gli studenti ad un uso consapevole del web.

La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le loro forme nella consapevolezza che tale risultato è raggiungibile attraverso un lavoro costante e continuo, di prevenzione e azione, tra gli educatori della scuola, le famiglie, i ragazzi ed in collaborazione con la comunità educante di riferimento es anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021);
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo 2 (MIUR ottobre 2017);
- Legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo);
- Regolamento di disciplina di Istituto delibera n.13 del 02.03.2017;
- Linee di orientamento MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni

vocali”;

- Direttiva MIUR n.1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca (10 novembre 2006);
- artt. 581(percosse) - 582 (lesione personale) - Art. 594 (ingiuria) - 595 (diffamazione) - 610 (violenza privata)- 612(minaccia) - 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito) - 2047 (danno cagionato all'incapace) - 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte) Codice Civile.

ART. n.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Obiettivo del regolamento è dotare l'istituto degli strumenti necessari a :

- a. prevenire fenomeni di bullismo e di cyberbullismo;
- b. individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- c. avviare ad una rieducazione consapevole e/o sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
- d. educare alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.

ART. n.2 DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI FENOMENI

❖ BULLISMO

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistematica e reiterata prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, la “vittima”.

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente oggetto di azioni di bullismo, è prevaricato o vittimizzato, quando è esposto ripetutamente ad azioni offensive messe in atto intenzionalmente da uno o più compagni.

Non si fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma ad una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona.

Il bullismo può assumere forme differenti.

Può essere *diretto* (che comprende attacchi espliciti nei confronti della vittima e può essere di tipo fisico o verbale) e *indiretto* (che danneggia la vittima nelle sue relazioni con le altre persone, attraverso atti come l'esclusione dal gruppo dei pari, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul suo conto, il danneggiamento dei suoi rapporti di amicizia, ecc.).

Il bullismo è detto anche *mobbing in età evolutive*, come termine di nuova generazione, per indicare atti di violenza e prevaricazione che si registrano a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale e, talvolta, anche nella scuola primaria.

Il bullismo è un abuso di potere.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi.

Dimensioni del fenomeno:

- *pianificazione*: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta;
- *potere*: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- *rigidità*: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- *gruppo*: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole "gang";
- *paura*: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all'adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo;
- *reiterazione*: si parla di bullismo quando si registrano più atti volontari ripetuti nel tempo, indirizzati contro la vittima.

Tipologie del fenomeno:

- bullismo *fisico*: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introdurla in altri luoghi con la forza, cercare di spogliarla etc.;
- bullismo *verbale*: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce;
- bullismo *relazionale*: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima);
- bullismo *psicologico*: il bullismo psicologico si differenzia dal bullismo verbale per l'intenzionalità di ferire la vittima nei sentimenti. L'obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la vittima, ma di suscitare in essa un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese sul piano personale con la volontarietà di ferire la vittima nei suoi punti più deboli: handicap, difetti fisici, sessualità, religione, ma anche situazioni personali come nel caso di bambini adottati, stranieri, figli di genitori separati. Inoltre vengono indirizzate alla vittima pesanti offese dirette a persone care e familiari, come per esempio screditare la situazione socio-economica della famiglia o il lavoro dei genitori. Infine fanno parte di questa categoria anche l'utilizzo di minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima;

- bullismo *sociale*: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l'emarginazione, l'esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione, cioè parlare male della vittima con gli altri compagni per metterla in cattiva luce. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso;
- bullismo *strumentale*: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima;
- bullismo *occasionale*: con il termine di bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che accadono in un determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano circoscritti a quel determinato momento e non si ripetono più, o almeno non si ripetono con continuità. Bisogna precisare che nonostante a volte il bullismo psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici.

Caratteristiche del bullismo.

Perché si possa parlare di bullismo è necessario che siano soddisfatti alcuni requisiti:

- *intenzionalità*: gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per puro "divertimento";
- *ripetitività*: abuso sistematico di potere tra pari. C'è persistenza nel tempo cioè le azioni dei bulli durano per settimane, mesi o anni e sono ripetute;
- *squilibrio di potere*: c'è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio di potere tra chi compie l'azione (il bullo) e chi la subisce (la vittima), ad esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei. La vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme vendette o non ne ha il coraggio.

Gli attori del bullismo

Il bullismo si sviluppa in un gruppo in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo: il bullo, la vittima e anche chi assiste (gli osservatori).

✓ Il bullo (connotazioni).

Bullo dominante:

- forte fisicamente e psicologicamente;
- elevata autostima;
- atteggiamento favorevole verso la violenza;
- scarsa empatia;
- atteggiamenti aggressivi;
- elevate abilità sociali.

Bullo gregario:

- bassa autostima- ansioso;

- poco popolare nel gruppo;
- basso rendimento scolastico;
- aiutante o sostenitore del bullo.

Bullo vittima :

- subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato;
- scarso controllo emozionale.
- poco popolare nel gruppo.
- ✓ La vittima (connotazioni).

Vittima passive:

- soggetto passivo;
- calmo – sensibile - insicuro;.
- contrario alla violenza;
- non reattivo alle prepotenze.

Vittima provocatrice:

- irrequieto- iperattivo;
- provoca e contrattacca;
- ansioso;
- bassa autostima;
- poco integrato in classe.
- ✓ Gli spettatori (connotazioni).

Sostenitori del bullo:

- agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare.

Difensori della vittima:

- prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze.

Maggioranza silenziosa:

- ha paura di essere a sua volta vittimizzata;
- pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze;
- pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti;
- è più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime.

Tipologie persecutorie del fenomeno:

- la violenza fisica o psicologica;
- l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Cosa NON è il fenomeno.

Il bullismo non è uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.

Il bullismo non è uno conflitto fra coetanei, come può essere un litigio, che è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Perché è importante contrastare il fenomeno.

✓ *Perché il bullismo fa male a coloro che lo subiscono.*

Hanno paura, si sentono soli, si vergognano a chiedere aiuto.

In età adulta, possono sentirsi a disagio nelle relazioni con gli altri, soffrire di depressione e sentirsi sempre potenzialmente "vittime, sbagliati, umiliati indifesi.

✓ *Perché il bullismo fa male a quelli che lo compiono.*

Si illudono di risolvere con la prepotenza tutti i problemi che incontrano. Scambiano la paura suscitata nelle vittime per rispetto ed approvazione. Si costringono a reggere il personaggio del "duro" anche quando non ne hanno voglia.

✓ *Perché il bullismo fa male a coloro che assistono senza intervenire.*

Alcuni diventano amici del prepotente per non avere problemi, altri hanno paura di essere presi di mira in futuro. Tutti insieme imparano a "farsi i fatti propri", pensando che non si può contare sull'aiuto di nessuno perché vince sempre il più forte.

Con la legge della giungla tutti possono essere vittime, perché ognuno ha dei punti deboli e può essere preso di mira dagli altri.

✓ *Perché la violenza crea violenza, la vessazione genera vessazione.*

Se il bullismo dura a lungo può darsi che, presto o tardi, la vittima esploda con una reazione estrema e apparentemente eccessiva. Può farlo verso chi la sta vessando o verso altre persone, più deboli di lei. Molti "bulli" sono state "vittime" in passato.

❖ CYBERBULLISMO .

Il cyberbullismo è definito come un'azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi.

Quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum, twitter, facebook, instagram, telegram, ecc), o attraverso il telefono cellulare (diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro) si parla di cyberbullismo.

La legge definisce il cyberbullismo in questo modo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita,

manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, infatti, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità.

La legge n. 71/2017 intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

Caratteristiche del fenomeno:

- anonimato – deresponsabilita’, dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi;
- intenzionalità;
- rapida diffusione;
- senza spazio e senza tempo;
- facilita’ di accesso;
- ripetizione;
- squilibrio di potere;
- permanenza nel tempo;
- pervasività, se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, internet, youtube, instagram, ecc.).
- volontarietà dell’aggressione, non sempre gli effetti negativi sono provocati da un’azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre;
- ampiezza di portata, i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l’attivazione di meccanismi di *disimpegno morale*.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- minimizzazione: gli atti che si sono compiuti sono considerati “solo uno scherzo”.
- diffusione della responsabilità: “non è colpa mia. lo facevano tutti” oppure “io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato”.

- distorsione delle conseguenze: “non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo”, in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- attribuzione della colpa: spostarla da sé e addossandola all’altro “ha iniziato lui” “è lei che si è spogliata” ecc.

Tipologie del fenomeno:

Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

Body shaming: l’atto di deridere una persona per il suo aspetto fisico;

Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online;

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Fattori di rischio dei fenomeni.

✓ Vittima

- sofferenza internalizzata (depressione, ansia, bassa autostima) ;
- bassa autostima, maggiore insicurezza, concezione negative del sé;
- povere competenze asociali bassa assertività;
- basso controllo emotivo;
- maggiori fragilità personali;
- rifiuto dei coetanei;
- avversità in ambiente familiare.

✓ I pari e la famiglia

- numerose difficoltà sociali, rifiuto sociale o basso impatto;
- contesto familiare iperprotettivo verso la polivittimizzazione;
- le vittime legano maggiormente con i ragazzi simili a loro, cioè con altre vittime.

ART. n.3 LA PREVENZIONE

Sono definite azioni di prevenzione le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare

l'insorgenza di patologie e disagi.

Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli ¹:

1. Prevenzione *primaria* o universale, le cui azioni si rivolgono a *tutta la popolazione*. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell'ambito della scuola.
2. Prevenzione *secondaria* o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un *gruppo a rischio*, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. Prevenzione *terziaria* o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai *singoli individui e/o alla classe* coinvolta negli episodi di bullismo. Gli *episodi* conclamati sono anche definiti "*acuti*".

Il programma antibullismo della nostra scuola intende prevedere interventi di prevenzione a tre livelli:

- prevenzione universale (interventi su tutti gli alunni dell'I.C.)
- prevenzione selettiva (interventi su gruppi di alunni o singole classi)
- prevenzione indicata (interventi su ragazzi coinvolti come bulli e vittime)

Il coinvolgimento della componente genitore è indispensabile per l'efficacia del programma di prevenzione e del rispetto del regolamento scolastico.

L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.

Altresì importante sarà la formazione di tutto il personale, docente e non docente, su tema del bullismo e

¹Esempi di attività **Prevenzione primaria o universale**. La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a: 1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche"; 3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività; 4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Per un maggiore approfondimento si rimanda al "Corso 2" della piattaforma ELISA. **Prevenzione secondaria o selettiva**: lavorare su situazioni a rischio Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà. **Prevenzione terziaria o indicata**: trattare i casi acuti Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi: 1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso; 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno; Il Ministro dell'Istruzione 7 3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie); 4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi. In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento: – colloquio individuale con la vittima; – colloquio individuale con il bullo; – possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo); – possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono; – coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i. Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti: – in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria; – in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento³

cyberbullismo.

ART. n.4 RESPONSABILITÀ E/O CORRESPONSABILITÀ DI TUTTI I COMPONENTI DEL CONTESTO SCOLASTICO

1. DIRIGENTE SCOLASTICO.

Individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente e il team bullismo e Cyberbullismo.

Organizza e coordina il Team Antibullismo.

Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell' autonomia de proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere parte integrante del Regolamento di disciplina dell'istituto ed esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.

Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education.

Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola.

Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di *bullismo* e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed ATA.

Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del *bullismo* e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.

Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Tramite il sito web della scuola fornisce le seguenti informazioni:

- nominativo del referente per il bullismo e cyberbullismo;
- contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che support alla corretta educazione digitale.

2. REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO.

Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.

Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti.

Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione.

Cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.).

3. TEAM ANTIBULLISMO.

Il Team Antibullismo è costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo).

Coordina e organizza attività di prevenzione.

Interviene nei casi acuti.

Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

4. CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Approva il Regolamento come integrazione del Regolamento di disciplina d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.

Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

5. COLLEGIO DOCENTI.

All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola.

Organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale.

In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei

problemi

Predisporre gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo, partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico anche attraverso la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".

6. CONSIGLIO DI CLASSE.

Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile.

Collabora ai fini della messa in atto soprattutto della prevenzione primaria.

Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie.

Propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Valorizza nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

In particolare i Coordinatori dei Consigli di classe: monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo; registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

7. COLLABORATORI SCOLASTICI E ASSISTENTI TECNICI.

Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, nei laboratory, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.

Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

8. GENITORI.

Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo favorendo una proficua alleanza educativa.

Sono attenti ai comportamenti dei propri figli.

Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura).

Si informano e/o applicano i sistemi di Parent Control ².

Ormai un dato di fatto che molti bambini e ragazzi navighino online come gli adulti, se non addirittura di più. I teenagers di oggi infatti appartengono alla cosiddetta "Touch generation", generazione immersa nella tecnologia touch, che usa quotidianamente dispositivi digitali. Per i genitori però, tale abitudine non è affatto facile da accettare. Il web infatti può essere pieno di pericoli, primo tra tutti il cyberbullismo.

Il primo aspetto da affrontare per prevenire e combattere il cyberbullismo è il Parental Control. Il parental control o filtro famiglia non è altro che un sistema per monitorare o bloccare l'accesso del bambino a determinati contenuti online (es: immagini e video violenti, siti pornografici, ecc...). Tale funzione permette anche di limitare l'utilizzo del dispositivo tecnologico, impostandone un tempo massimo. Il filtro famiglia quindi è una vera e propria risorsa per monitorare il comportamento online del proprio figlio, senza passare per invadente. Sarà sufficiente infatti creare un profilo utente per lui, da cui farlo connettere.

Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità.

Conoscono il codice di comportamento dello studente.

Conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Sono chiamati a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

9. ALUNNI.

Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola.

Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come

² Per la sicurezza delle app e dei contenuti digitali

tutor per altri studenti in attività di peer education.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms,) che inviano.

Non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

ART. n. 5 DISCIPLINA DELL'USO DEL CELLULARE A SCUOLA

Gli alunni che decidono di portare a scuola il cellulare, o altro apparato elettronico con funzioni analoghe, negli spazi della scuola sono tenuti a tenere il cellulare sempre spento, salvo diversa, espressa e motivata indicazione dei docenti.

Se gli alunni utilizzano il cellulare a scuola senza previo consenso dei docenti o se, comunque, tengono il cellulare acceso a scuola, i docenti:

- a. intervengono;
- b. chiedono agli alunni di spegnere il cellulare;
- c. ricevono il cellulare spento da parte degli alunni;
- d. mettono tempestivamente il cellulare a disposizione dei genitori, a seconda dei casi, in:
 1. Dirigenza;
 2. Vice-Dirigenza;
 3. Segreteria.
- e. avvisano i genitori di quanto avvenuto;
- f. informano gli alunni cui è stato momentaneamente ritirato il cellulare che essi possono mettersi in contatto con genitori, familiari e parenti attraverso:
 1. il telefono fisso della scuola;
 2. il proprio cellulare, previa richiesta ai docenti stessi;
 3. altri mezzi indicati dagli alunni stessi.

g. I genitori possono: in ogni momento riprendere possesso del cellulare momentaneamente ritirato.

I docenti non possono accedere ai contenuti del cellulare degli alunni.

Solo dietro libero, volontario ed espresso consenso degli alunni i docenti possono prendere visione dei contenuti del cellulare medesimo; in tal caso i docenti:

a. davanti a due o più testimoni raccolgono la libera intenzione dell'alunno di mostrare al docente o ai docenti il contenuto del cellulare;

b. su invito del docente, o di propria iniziativa, l'alunno può inviare alcuni contenuti presenti nel proprio cellulare o altro proprio device, al docente stesso, tramite email, social network altro programma di instant messaging per informare il docente di particolari eventi inerenti messaggi, foto o video ricevuti nel proprio cellulare o diffusisi nel gruppo classe o nella comunità.

ART. n. 6 INFRAZIONI DISCIPLINARI

Sono da considerarsi azioni persecutorie qualificate come bullismo e cyberbullismo, per le quali i consigli di classe dispongono sanzioni commisurate alla gravità dei comportamenti messi in atto:

❖ Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

❖ Cyberbullismo:

Flaming, harassment, cyberstalking, denigrazione, body shaming, outing estorto, impersonificazione, esclusione, sexting, ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge n.71/2017.

ART. n.7 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la *Legge 29 maggio 2017 n. 71* recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". La legge ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo.

Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al

Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo.

Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.

Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

Le *responsabilità* negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del bullo minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore.

Va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza.

Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori.

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a

correggere comportamenti inadeguati (colpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola.

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni anti-giuridiche. Chi viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo o di cyberbullismo è tenuto a darne tempestiva informazione al Dirigente Scolastico.

Ai fenomeni di bullismo e di cyberbullismo è talvolta collegata la commissione reati.

In questi casi il Dirigente è tenuto a darne tempestiva segnalazione alle Autorità competenti.

ART.n.8 PROCEDURE D'INTERVENTO DA PARTE DELLA SCUOLA.

I Fase: Analisi e valutazione dei fatti:

- Soggetto responsabile: Coordinatore di classe/Insegnante di Classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente Disagio/Referente Bullismo e Cyberbullismo/Psicologo
- Raccolta di informazioni sull'accaduto.
- Interviste e colloqui agli attori principali, ai singoli, al gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.
- Raccolta di prove e documenti: a. che cosa è successo b. quando è successo; c. dove è successo; d. con quali modalità è successo.

II Fase: Risultati sui fatti oggetto di accertamento:

- I fatti sono confermati; esistono prove oggettive. In tal caso: a. Viene immediatamente convocato il

Consiglio di classe; b. In Consiglio di Classe vengono stabilite le azioni da intraprendere; c. Vengono discusse le eventuali sanzioni;

- I fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: la scuola procede secondo modalità ordinarie: prosegue il consueto compito educativo di docenti e Consiglio di classe /team docenti/ Interclasse

III Fase: Azioni e provvedimenti:

- Supporto alla vittima e protezione;
- Evitare che la vittima si senta responsabile;
- Comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
- Comunicazione dei genitori del bullo o del cyberbullo (convocazione);
- Lettera di comunicazione ai genitori del bullo o cyberbullo;
- Scelta dell'opportuno ammonimento al bullo o al cyberbullo;
- Valutazione di un intervento personalizzato con i seguenti obiettivi: a. sviluppo dell'empatia b. dell'autocontrollo c. aumento della positività d. evidenza delle conseguenze di ogni comportamento e. sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione


IV Fase: percorso educativo e monitoraggio.

Il Dirigente, i Docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolti;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

V Fase: implementazione delle azioni stabilite

Procedura nei casi in cui si verificano fenomeni di bullismo o cyberbullismo:



L'Istituto considera come infrazioni *gravi* i comportamenti di bullismo-cyberbullismo accertati e li sanziona sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto, integrato dal presente Protocollo; gli autori di tali comportamenti vanno incontro a sanzioni particolarmente incisive e devono seguire percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Si precisa inoltre che le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o a persone.

ART. n.9 SANZIONI DISCIPLINARI

L'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei, al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria.

Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

Una volta accertato quanto sopra, "salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.(art. 5 comma

1 L.n.71/2017).

Parallelamente alle sanzioni disciplinari, la scuola attiva percorsi di mediazione e supporto alle vittime, e, ove necessario, inoltra segnalazioni alle autorità competenti.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono concretizzarsi anche in attività a favore della comunità scolastica.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati.

Il provvedimento disciplinare è sempre teso alla rieducazione ed al recupero dello studente. Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono applicate, ma il cyberbullo – che, come detto, spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Chi si comporta da cyberbullo esprime a sua volta malessere, immaturità, insicurezza e scarsa autostima. In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori.

Da una parte essi non devono difendere in modo incondizionato i figli e sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere o, addirittura, perché “se l'è andata a cercare”.

Prima di tutto esistono implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto. Se per un ragazzo entrare nel profilo Facebook di un compagno, impossessandosi della password, è poco più di uno scherzo, per la Polizia Postale è furto di identità; divulgare messaggi denigratori su una compagna di classe può rappresentare diffamazione; in caso di foto che la ritraggono seminuda si parla di diffusione di materiale pedopornografico.

E se il ragazzo ha più di 14 anni è perseguibile per legge.

Dall'altra parte, però, i genitori non dovrebbero neanche reagire in modo errato e spropositato anziché assumere un atteggiamento costruttivo. Se presente e se possibile, molto utile si rivelerà la collaborazione dello psicologo di istituto.

Caso specifico	Responsabile (della scuola)	Azione intrapresa	Procedure disciplinari	Interventi educativi
<p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli</p>	<p>docente presente referente bullimo</p>	<p>Colloqui individuali con la vittima e il bullo. Colloqui di approfondimento con eventuali spettatori. colloquio con le famiglie</p>	<p>L'episodio viene segnalato come richiamo nel registro elettronico.</p>	<p>Rileggere/ricordare il regolamento d'istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo. produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento e degli altri.</p>
<p>L'alunno utilizza in modo reiterato atti di violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p>	<p>Docente presente, Dirigente Scolastico / Vicepresidente/ Responsabile di Plesso Referente Bullismo</p>	<p>Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe. Informare e coinvolgere i genitori. Responsabilizzare gli alunni coinvolti I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti: <ul style="list-style-type: none"> • si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; • provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima. </p>	<p>L'episodio viene segnalato come Nota Disciplinare nel Registro Elettronico</p>	<p>Proposta di colloquio con gli esperti dello Sportello di Ascolto. Produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento e degli altri.</p>

Caso specifico	Responsabile (della scuola)	Azione intrapresa	Procedure disciplinari	Interventi educativi
L'alunno utilizza il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente	Docente presente	L'alunno/a deposita il dispositivo spento sulla cattedra o in un luogo sicuro per tutta la durata delle attività; l'oggetto viene ripreso a fine giornata	L'episodio viene segnalato come richiamo nel Registro Elettronico	Rileggere/ Ricordare il Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullism o e spiegarne le motivazioni
L'alunno utilizza in modo reiterato il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente	Docente presente, Dirigente Scolastico / Vicepreside/ Responsabile di Plesso	L'alunno/a deposita immediatamente il dispositivo sulla cattedra o in un luogo sicuro; il Docente informa DS o Vicepreside; il DS/Collaboratore a sua volta avvisa la famiglia, che dovrà sostenere un colloquio con la Dirigenza e ritirare il cellulare.	L'episodio viene segnalato come nota Disciplinare nel Registro Elettronico	Rileggere/ ricordare il Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo e spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento, comprendente scuse formali verso i docenti e Dirigente
L'alunno effettua foto, riprese audio, video senza autorizzazione del docente	Docente presente, Dirigente Scolastico / Vicepreside/ Consiglio di Classe	L'alunno/a deposita il dispositivo sulla cattedra o in un luogo sicuro; il docente informa DS o Vicepreside; il DS/Collaboratore avvisa la famiglia, che dovrà sostenere in giornata un colloquio con la Dirigenza e ritirare il dispositivo.	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento Sospensione fino a 7 giorni con o senza obbligo di frequenza ³	Rileggere/ ricordare il Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo e spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento, comprendente scuse formali verso i docenti e Dirigente.

³ La valutazione sull'obbligo di frequenza viene fatta dall'organo preposto alle decisioni sulla sanzione: qualora l'alunno/a rappresenti un pericolo o abbia un'influenza eccessivamente destabilizzante per la comunità scolastica, può essere valutata come più opportuna la sospensione a casa. Nei casi consentiti (sanzioni superiori a tre giorni), è inoltre possibile prevedere l'esclusione dalle uscite/visite didattiche e dai viaggi d'istruzione.

Caso specifico	Responsabile (della scuola)	Azione intrapresa	Procedure disciplinari	Interventi educativi
L'alunno diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy	Docente presente Dirigente scolastico/ Vicepreside/ Consiglio di classe/ Referente bullismo e cyberbullismo/ Autorità competenti.		L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; sospensione fino a 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza ⁴ . Eventuali altre disposizioni degli Organi / Enti esterni coinvolti.	Rileggere/ ricordare l'informativa sulla Privacy ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 spiegarne le motivazioni; produrre una riflessione scritta sul proprio comportamento, comprendente scuse formali verso la persona offesa.
L'alunno/a è coinvolto/a in un atto di bullismo o cyberbullismo non configurabile come reato nel ruolo di bullo.	Dirigente Scolastico /Referente Bullismo e Cyberbullismo	Il Dirigente Scolastico convoca la famiglia e un Consiglio di Classe straordinario per irrogare la sanzione disciplinare	L'episodio viene segnalato come nota disciplinare nel Registro Elettronico ed influisce di almeno un livello nella valutazione del comportamento; sospensione fino a 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza	Svolgimento di attività socialmente utili presso la Scuola o Associazioni di volontariato contattate dalla stessa, sotto la supervisione e responsabilità dei genitori; azioni riparatorie nei confronti della vittima; interventi educativi con il gruppo coinvolto e la classe, anche in presenza di un esperto.

⁴ la valutazione sull'obbligo di frequenza viene fatta dall'organo preposto alle decisioni sulla sanzione: qualora l'alunno/a rappresenti un pericolo o abbia un'influenza eccessivamente destabilizzante per la comunità scolastica, può essere valutate come più opportuna la sospensione a casa. Nei casi consentiti (sanzioni superiori a tre giorni), è inoltre possibile prevedere l'esclusione dalle uscite/visite didattiche e dai viaggi d'istruzione.

ART.n. 10 ALTRE INFORMAZIONI.

Cosa può fare in autonomia un ragazzo/a vittima di cyberbullismo?

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analogha richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore.

Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

In cosa consiste il provvedimento di carattere amministrativo?

È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Denuncia all'autorità.

Il Dirigente Scolastico, in caso di constatato episodio di cyberbullismo, contatta comunque la Polizia Postale, che potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Segnalazione al Questore

Al di fuori dei casi di reato perseguibili d'ufficio, nei casi di reato menzionati nell'art. 7 della Legge n. 71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i genitori o il tutore della vittima minorenne che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell'avvio della procedura di ammonimento nei confronti del minore responsabile, purché abbia compiuto i 14 anni.

Informazioni e segnalazioni presso Enti Istituzionali

Monitoraggio – Valutazione dell'efficacia degli interventi.

Le figure che hanno gestito i singoli casi monitorano l'evolversi della situazione: se essa si risolve, sarà sufficiente rimanere attenti (in particolare sulla situazione di sofferenza della vittima); se invece continua, è necessario procedere con altri interventi, eventualmente integrandoli.

Sarà in ogni caso necessario tenere alto il livello di vigilanza da parte di tutto il personale scolastico, in

particolare nei luoghi più a rischio (spogliatoio, bagni, corridoi...); si dovrà inoltre lavorare per (ri)costruire la fiducia dell'alunno/a in se stesso e verso gli altri, riducendo i livelli d'ansia. Le attività di monitoraggio vengono verbalizzate, nei tempi programmati.

Informazione agli alunni e alle famiglie

La scuola informa le famiglie dei nuovi alunni sul contenuto di tutti i documenti relativi alla prevenzione e al contrasto del bullismo-cyberbullismo in vari momenti e modi: all'atto dell'iscrizione (attraverso la firma congiunta del Patto di corresponsabilità educativa, del quale va conosciuto e condiviso anche il documento integrale), durante le riunioni periodiche della scuola, attraverso gli incontri di informazione/formazione per i genitori e il sito d'Istituto.

informazione in modalità e-learning dei docenti referenti (Piattaforma ELISA - E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Anti bullismo).

Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; www.piattaformaelisa.it realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze) che consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018, rivolto ai docenti referenti in materia di bullismo e cyberbullismo incardinati presso le diverse istituzioni scolastiche per l'acquisizione di utili competenze psico-pedagogiche e sociali.

Di.Te. Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo
<https://www.dipendenze.com>

Le politiche di intervento in linea con le iniziative di matrice europea sul tema.

progetto "Generazioni Connesse - Safer Internet Centre Italiano", co-finanziato dalla Commissione Europea in partenariato con alcune delle principali realtà italiane che si occupano di sicurezza in Rete: Polizia Postale e delle Comunicazioni, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, MIBACT, Save the Children Italia, Telefono Azzurro, EDI onlus, , Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Agenzia Dire, Skuola.Net e l'Ente Autonomo Giffoni Experience. Generazioni Connesse (cfr www.generazioniconnesse.it) opera su diversi profili, quali: la realizzazione di programmi di educazione e sensibilizzazione sull'utilizzo sicuro di Internet (rivolti a bambini e adolescenti, genitori, insegnanti, educatori e spesso con la partecipazione attiva degli studenti sin dalla fase della progettazione di iniziative divulgative); webinar di approfondimenti su particolari aspetti come ad esempio la individuazione e metodi di segnalazione di fake news o altri comportamenti a rischio; helplines dedicate, per supportare gli utenti su problematiche legate alla Rete, nonché per segnalare la presenza online di materiale pedopornografico.

- Bibliografia
- Pennetta A.L. (a cura di), La responsabilità giuridica per atti di bullismo, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 84. Olweus D., Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono, 1993 Sharp e Smith, Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative, 1995. <http://www.criaf.it/index.html>
- Sitografia
- Siti utili per approfondire gli argomenti e per segnalare violazioni di legge:
 - o <https://www.facebook.com/safety> Nella stessa pagina è prevista anche la “Piattaforma di prevenzione contro il Bullismo” suddivisa in tre sezioni destinate agli adolescenti, la seconda ai genitori e la terza agli educatori.
 - o Sensibilizzazione contro la violenza nelle parole <http://paroleostili.com/> ↵
 - o Educazione civica digitale <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/> ↵
 - o Pagine dedicate al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo <http://www.stopalbullismo.it/risorse.html> <http://www.poliziadistato.it/articolo/232-Bullismo-consigli-su-come-difendersi> ↵
 - o Tutela dei minori e segnalazioni <http://www.azzurro.it/> <http://www.stop-it.it/> <http://www.moige.it/>
 - o Prevenzione del disagio giovanile <http://www.cuoreparole.org/>
 - o Centro di riabilitazione infanzia adolescenza e famiglia
 - o <http://www.criaf.it/index.html>
 - o E’ possibile inoltrare un’istanza di oscuramento, rimozione o blocco di dati dannosi riguardanti il minore, diffusi in rete, al titolare del trattamento oppure al gestore del sito internet o del social network; qualora il destinatario non provveda entro 48 ore, ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali mediante segnalazione o reclamo.
 - o Di seguito il link al modulo per segnalare episodi di bullismo sul web o sui social network e chiedere l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali affinché, entro 48 ore dalla segnalazione, disponga il blocco/divieto della diffusione online di materiale diffamatorio/persecutorio o contenuti ritenuti atti di cyber bullismo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003:
- <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6732688>

A cura del Team digitale:

Dirigente Scolastico : d.ssa Maria Pappalardo

Referente bullismo /cyberbullismo: prof.ssa Sara Cionci

Animatore digitale: prof.ssa Liliana Festa

Psicologo d'istituto: d.ssa Diana Sarro